



AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA



***Regolamento disciplinante
le modalità di costituzione e ripartizione
del Fondo per la Progettazione e l'Innovazione***

Ai sensi dell'Art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del Decreto Legislativo del 12/04/2006, come modificato dalla Legge 183/2010 e 114/2014

Sommario

Art. 1 – Ambito di Applicazione.....	2
Art. 2 – Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.....	2
Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione	3
Art. 4 – Conferimento incarichi.....	3
Art. 5 – Requisiti dei progettisti interni.....	3
Art. 6– Caratteristiche dei progetti e programmazione delle attività progettuali	3
Art. 7 – Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione.....	4
Art. 8 – Liquidazione del Fondo.....	5
Art. 9 – Mansioni del Responsabile del Procedimento – Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore per la Sicurezza – Collaudatore	5
Art. 10 – Definizione dei gruppi addetti alla progettazione ed alla pianificazione, certificazione dei risultati, approvazione del progetto e degli atti di pianificazione, impegno e liquidazione dei compensi.....	5
Art. 11 – Iscrizione all'albo professionale – Assicurazioni	6
Art. 12 – Correlazione con altre forme di incentivo	6
Art. 13 – Responsabilità	6
Art. 14 – Riduzione incentivi	7
Art. 15 – Disposizioni transitorie e finale.....	7
Art. 16 – Delimitazione temporale di applicazione.....	8

Art. 1 – Ambito di Applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui al Fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo numero 163/2006, in seguito novellato dalla Legge 183/2010 e dalla Legge 114/2014.

L'attribuzione dell' incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 – Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

Il fondo di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo numero 163/2006 "Fondo per la progettazione e l'innovazione", così come stabilito con Legge 04/11/2010 numero 183, è pari ad una somma non superiore al 2% degli importi posti a base di gara (IVA esclusa) di un'opera o di un lavoro, per i quali gli uffici competenti abbiano redatto il progetto ai sensi dell'art. 93 del citato Decreto Legislativo numero 163/2006.

Tale percentuale massima è comprensiva della quota, pari al 20%, da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

La percentuale massima del 2% è graduata in rapporto alla entità e complessità dell'opera o lavoro, come di seguito:

- progetti con importo fino ad 1 Mln di Euro, percentuale pari al 2%;
- progetti con importi superiori ad 1 Mln di Euro, percentuale pari all'1,50%.

Il fondo deve essere previsto nell'ambito delle somme a disposizione all' interno del quadro economico riferibile allo specifico progetto.

Le somme comprese nel fondo di cui al presente articolo devono intendersi al lordo anche di oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'ASL Pescara.

Dall'importo a base di gara del lavoro o dell'opera deve essere scorporato il costo relativo a qualsiasi prestazione professionale affidata a tecnici esterni (es. calcolo cemento armato; etc.).

Non risultano imputabili al Fondo di cui al presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 13 bis comma 7 ter della Legge 114/2014 la predetta percentuale, pari al massimo al 2%, viene destinata:

1. per l'80% alla costituzione del Fondo per la progettazione e l'innovazione;
2. per il 20% ad acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Agli effetti del presente regolamento per opere e lavori si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, difesa ambientale ed ingegneria naturalistica, per l'esecuzione dei quali sia redatto il relativo progetto.

La ripartizione dell'incentivo non si applica:

1. per mere forniture di arredi ed attrezzature che non comportino progettazione;
2. per lavori che non comportino la predisposizione di elaborati tecnici;
3. per gli appalti di manutenzione ordinaria.

Qualora, in caso di appalti misti, ove la fornitura di beni non richiedenti progettazione superi il 50% dell'importo totale di appalto, l'incentivo è corrisposto solo relativamente alla componente lavori e per il corrispondente importo della stessa.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti destinatari dell'incentivo sono:

4. Responsabile Unico Del Procedimento;
5. Progettista, inteso come tecnico singolo o in gruppo, il quale assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;
6. Direttore dei lavori;
7. Incaricato del collaudo tecnico e/o tecnico-amministrativo;
8. Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 91 e 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
9. Collaboratori tecnici ed amministrativi che hanno contribuito al progetto e alla sua realizzazione pur non sottoscrivendo gli elaborati;

Art. 4 – Conferimento incarichi

Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale, garantendo una opportuna rotazione del personale.

Il procedimento relativo ad un'opera o ad un lavoro si conclude:

1. per la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente;
2. per le altre fasi, con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, compreso il certificato di abitabilità/agibilità se dovuto.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, nonché in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca, è stabilito che l'incentivo venga attribuito a fronte delle attività che il soggetto già incaricato abbia svolto fino alla data di revoca e/o modifica.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 5 – Requisiti dei progettisti interni

I progetti devono essere firmati da dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione così come stabilito dall'art. 90 del Codice degli appalti.

Ai sensi dell'art. 253 del Codice degli appalti anche il dipendente non abilitato può però apporre la firma ad un progetto purché siano presenti i seguenti requisiti:

1. il progetto non esuli dalle competenze previste dagli ordinamenti professionali (art. 52 R.D. 2537/1925 e art. 4 L. 395/1923 per gli architetti; art. 51 R.D. 2537/1925 e art. 18 R.D. 274/1929 per gli ingegneri; art. 16 R.D. 274/1929 per i geometri...);
2. dipendente già in servizio presso un'amministrazione aggiudicatrice alla data del 19/12/1998;
3. dipendente inquadrato in un profilo professionale tecnico che abbia svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Ai sensi dell'art. 91, comma 8 del Codice degli appalti è fatto divieto di affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, indagini ed attività di supporto mediante affidamento di incarichi a tempo determinato a soggetti terzi o altre procedure diverse da quelle previste dalla legge.

Con atto di regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici dell'08/11/99 è stato stabilito che dipendenti pubblici con contratto a tempo definito ed orario di lavoro pari o inferiore al 50% possano espletare incarichi di progettazione interna nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, fermo restando il divieto per i pubblici dipendenti a tempo pieno di assumere incarichi da parte di pubbliche amministrazioni in qualità di liberi professionisti.

Art 6– Caratteristiche dei progetti e programmazione delle attività progettuali

I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno avere le caratteristiche definite dall'art. 93 del D. Lgs.

163/2006 e corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere.

Gli atti relativi alla Direzione Lavori comprendono misure e contabilità e prevedono la tenuta dei documenti contabili definiti nel Codice degli appalti, ovvero libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro, redatti stati d'avanzamento lavori e certificati di pagamento e/o stato finale dei lavori.

Art. 7 – Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione

Nel caso di realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, il fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui al precedente articolo 2 – al netto della quota, pari al 20%, da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini - è ripartito come segue:

1. 20% al responsabile unico del procedimento;
2. 30% al progettista o ai progettisti che sottoscrivono il progetto, assumendone la responsabilità professionale;
3. 20% al direttore dei lavori;
4. 10% al collaudatore tecnico-amministrativo o certificatore della regolare esecuzione dei lavori;
5. 3% al coordinatore per la progettazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
6. 7% al coordinatore per l'esecuzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
7. 10% ai collaboratori tecnici e amministrativi che hanno contribuito al progetto e alla sua realizzazione pur non sottoscrivendo gli elaborati.

Le quote relative al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono attribuite rispettivamente al progettista e al direttore lavori qualora l'opera non rientri nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

La suddivisione percentuale della quota del fondo fra i collaboratori tecnici ed amministrativi è disposta dal Dirigente del Servizio Tecnico Professionale. Nel caso in cui dette figure non siano state coinvolte, le quote di fondo per loro previste sono distribuite, applicando il criterio proporzionale, fra tutti i restanti soggetti.

Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

L'incentivo è ripartito, per quanto di competenza, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione, solo per le quote ed incarichi effettivamente svolti prima della data di cessazione.

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 13 bis – comma 7 ter della L. 114/2014 la quota incentivante non spetta al personale iscritto alla qualifica dirigenziale.

Le percentuali di cui dianzi sono ripartite in relazione alle attività svolte, anche in caso di incarico parziale ed in relazione al livello di progettazione eseguito, come di seguito riportato:

TABELLA - Ripartizione delle percentuali in relazione alla tipologia di incarico affidato			
A	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		20%
	Fase progettuale – procedura di affidamento		6%
	Fase esecutiva		6%
	Collaudo		8%
B	PROGETTISTA		30%
	Progettazione preliminare/studio di fattibilità		6%
	Progettazione definitiva		10%
	Progettazione esecutiva		14%
C	COORDINATORE DELLA SICUREZZA – PROGETTAZIONE		3%
D	DIRETTORE DEI LAVORI – D.E.C.		20%
	Direzione Lavori		17%
	Contabilità e misure		3%
E	COORDINATORE DELLA SICUREZZA – ESECUZIONE		7%
F	COLLAUDO – C.R.E.		10%
G	COLLABORAZIONE TECNICA – AMMINISTRATIVA		10%
G.1	Supporto al Progettista		5%
G.2	Supporto alla D.L.		3%
G.3	Supporto al R.U.P.		2%

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., in caso di affidamento a professionisti esterni di una o più delle suddette mansioni, la corrispondente quota percentuale costituisce economia.

Qualora l'Azienda richieda l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25% della spesa preventiva dello stralcio.

In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo è calcolato in misura analoga ad una nuova progettazione.

Per un corretto ed equo riparto del fondo si tiene conto che il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale prima dell'avvio di qualsiasi attività di progettazione provvede all'affidamento degli incarichi in coerenza con il principio di rotazione ed assicurando un'equa ripartizione degli incarichi in funzione dei carichi di lavoro del personale e delle singole capacità e competenze, in modo da garantire che la partecipazione alla realizzazione degli interventi sia quanto più diffusa fra i soggetti che operano all'interno dell'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale;

I dipendenti hanno diritto di compartecipare al fondo di cui alle lettere da "B" a "D" della tabella che precede se ed in quanto risultino firmatari degli elaborati progettuali, contabili e di collaudo e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5 del presente Regolamento;

Art. 8 – Liquidazione del Fondo

Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale provvede alla liquidazione del fondo, per ogni singola opera o lavoro, nei seguenti termini:

1. al Responsabile del procedimento:
50% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
50% entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
2. al progettista e al coordinatore della progettazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008:
100% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto;
3. al direttore dei lavori, al collaudatore, al coordinatore per l'esecuzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi:
100% entro 30 giorni dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di assenza del Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale risulti beneficiario di quote di incentivi, la corresponsione delle stesse, previo accertamento positivo dell'attività svolta, viene disposta dal Direttore del Dipartimento Tecnico.

La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o della determinazione finale di approvazione da parte dell'Amministrazione inibisce l'erogazione dell'incentivo.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 – Mansioni del Responsabile del Procedimento – Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore per la Sicurezza – Collaudatore

Mansioni e modalità di svolgimento delle stesse sono definite dal Codice degli appalti e dal regolamento di attuazione.

Art. 10 – Definizione dei gruppi addetti alla progettazione ed alla pianificazione, certificazione dei risultati, approvazione del progetto e degli atti di pianificazione, impegno e liquidazione dei compensi

Per l'attuazione del programma delle opere e dei lavori, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale

che programma i lavori, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 163/06 e ss.mm.ii. e D.P.R. 207/2010, prima dell'avvio di qualsiasi attività di progettazione, manutenzione, e per ogni progetto di lavoro/opera, provvede:

1. alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto di altri regolamenti aziendali;
2. alla definizione del personale tecnico, in possesso dei necessari requisiti di abilitazione, incaricato dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera;
3. alle ulteriori nomine previste ai sensi di legge e di regolamento;
4. a determinare le quote del fondo, a norma del presente regolamento, spettanti a ciascuna delle figure professionali come sopra individuate;
5. a definire i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di elaborazione e di esecuzione lavori.

In particolare:

6. ultimata la progettazione, il Responsabile del Procedimento trasmette al Direttore della UOC Servizio Tecnico Patrimoniale una relazione finale sul rispetto dei tempi ed attestante la qualità della prestazione effettuata.
7. la relazione deve contenere la proposta di liquidazione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti non giustificati, eventuali maggiori costi, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche a singoli partecipanti al gruppo di lavoro, così come stabilito dall'art. 13 bis – comma 7 ter della L. 114/2014.

Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione, ad altri componenti.

Art. 11 – Iscrizione all'albo professionale – Assicurazioni

Non sono previsti rimborsi a favore del personale dipendente correlati all'eventuale iscrizione all'albo professionale, considerato che i relativi oneri finanziari non possono essere posti a carico del bilancio dell'Ente, il quale resta estraneo al rapporto esistente tra dipendente e relativo ordine professionale.

L'Azienda provvede alla stipula di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, del Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, della direzione lavori e per il Responsabile del Procedimento e della validazione dei progetti, ai sensi della normativa vigente e della determinazione dell'Autorità di Vigilanza su Lavori Pubblici n. 10/2001 del 23.02.2001.

L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) del Codice.

Art. 12 – Correlazione con altre forme di incentivo

Le somme erogate ai sensi del presente Regolamento non confliggono con il riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti C.C.N.L. e, per il personale incaricato di posizione organizzativa, si intendono aggiuntivi rispetto alla retribuzione di risultato percepita.

I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti potranno usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione del Direttore e per attività non inerenti alla progettazione.

I lavori/attività oggetto di incentivazione, di cui al presente regolamento, devono essere espletati al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale, obliterando, se del caso, apposito codice all'orologio marcatempo.

Art. 13 – Responsabilità

I soggetti titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per eventuali danni subiti dall'ASL Pescara

conseguenti ad errori ed omissioni del progetto esecutivo e che possono pregiudicare in qualche misura la realizzazione e/o l'utilizzazione dell'opera/lavoro progettato.

Art. 14 – Riduzione incentivi

Il Fondo per la progettazione e l'innovazione viene ripartito tenuto conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo - redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto - si stabilisce quanto segue:

1. con provvedimento di conferimento incarichi sono stabiliti i termini per l'esecuzione di ciascun incarico;
2. il mancato rispetto dei predetti termini, senza giustificato motivo imputabile a fattori esterni al gruppo di lavoro, ove comunque segnalati formalmente ed anticipatamente rispetto alla decorrenza dei termini di ultimazione dell'incarico, comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo, fino al massimo di giorni 30;
3. nel caso di ritardo ingiustificato superiore a trenta giorni le somme incentivanti non vengono corrisposte;
4. nel caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, per varianti derivanti da errori od omissioni di progetto, la penale applicabile, è pari al 2% da calcolare sull'entità dell'incremento. Qualora l'incremento superi il 50% dell'importo previsto a base di gara l'incentivo non può essere corrisposto.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, nonché verifica dei tempi e dei costi previsti.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finale

La Direzione Generale può procedere alla revoca o alla modifica degli incarichi di cui al presente regolamento in qualsiasi momento con proprio provvedimento motivato.

Con il medesimo provvedimento, in considerazione del lavoro eseguito e della causa che ha determinato la revoca o la modifica dell'incarico, è stabilita la quota di spettanza per ciascun incaricato per la sola quota parte delle attività effettivamente svolte certificate dal Responsabile Unico del Procedimento.

In caso di errore progettuale la quota di incentivazione – con motivato provvedimento dell'Amministrazione – non può essere corrisposta.

Le norme del presente regolamento devono intendersi automaticamente modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente i previgenti Regolamenti aziendali, tenuto conto che le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi di progettazione affidati dal 25/06/2014.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è pubblicato in modalità permanente sul sito dell'Azienda S.L. di Pescara.

Art. 16 – Delimitazione temporale di applicazione

Il presente regolamento è adottato in recepimento della norma contenuta all'articolo 93 del Decreto Legislativo 163/2006, a seguito dell'introduzione dei commi 7-bis e 7-ter previsti con Legge 114/2014.

Tenuto conto che il Decreto Legislativo 163/2006 risulta interamente abrogato a decorrere dal 19/04/2016, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 220 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50/2016 - in applicazione dell'articolo 217, comma 1, lettera e), del medesimo decreto - si definisce in questa sede l'applicazione ratione-temporis del presente regolamento, in sede di liquidazione dei compensi, con riferimento alle disposizioni vigenti nel momento in cui l'attività da premiare è stata effettivamente resa.

Eventuali incentivi maturati successivamente alla data del 19/04/2016 restano pertanto bloccati fino all'adozione dei futuri regolamenti di recepimento delle nuove norme.